



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14-ter e ss. l. 3/2012, proposta da

_____, nata a _____ (c.f. _____),
ivi residente in Via _____

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 22/10/2021 da _____ ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, nelle persone della dott.ssa _____ dell'avv. _____ ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la _____ è a Forlì e sussiste quindi la competenza di questo Tribunale.

Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

La debitrice non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'attività d'impresa svolta con la società _____ è cessata sin dal 2013 e la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 22/07/2019, con conseguente decorso del termine annuale per l'eventuale dichiarabilità del fallimento. Non risulta inoltre che la _____ abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e, di conseguenza, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore, l'esposizione debitoria della ricorrente ammonta a € 552.462,43 mentre il patrimonio è allo stato costituito dal solo reddito da lavoro e dal saldo attivo del conto corrente, pari a ca. € 970. La _____ non è infatti proprietaria di beni mobili registrati né di immobili, avendo ceduto nel 2014 ai genitori la casa di abitazione sita a _____, acquistata nel 2005 con accensione di mutuo bancario, al prezzo di € 190.000, dei quali € 149.550,95 corrisposti con accollo del mutuo bancario, dietro accensione da parte dei genitori di due mutui di € 150.000 e € 50.000 con Banca _____, entrambi garantiti da fideiussione rilasciata dalla stessa _____. Quanto al reddito da lavoro, la ricorrente è stata dipendente della _____ con redditi medi annui pari a ca. € 14.800 nel 2019 e € 9.600 nel 2020 mentre dall'aprile 2021, dopo essere stata licenziata per giusta causa dalla _____ ha aperto la partita IVA avviando un'attività di consulenza commerciale per la promozione di contratti per l'energia elettrica e gas naturale nel mercato privato con _____.

.. Non è dunque dubitabile che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui la stessa dispone, con cui far fronte anche al proprio mantenimento e contribuire a quello

familiare (la _____ è sposata con _____ che dal 2018, dopo il fallimento della società di cui era socio ed amministratore, lavora come agente di commercio con un reddito lordo mensile di ca. € 1.200, e nel nucleo familiare è compresa anche la figlia _____, maggiorenne ma studentessa universitaria), non sia in sufficiente per far fronte ai rilevanti debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nelle persone della dott.ssa _____ e avv. _____, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento trova le sue origini nell'acquisto dell'immobile ad uso abitativo effettuato nel 2005 al prezzo di € 145.000 con accensione di un mutuo ipotecario per € 200.000, la cui rata mensile di € 1.190,99 veniva pagata grazie anche al contributo mensile dei genitori di € 500, e nella successiva costituzione nel 2008 della società _____, affiliata con la _____ per la vendita e distribuzioni di prodotti a marchio '_____', per la cui gestione venivano accessi vari finanziamenti bancari (mutuo chirografario di € 50.000 e scoperto di conto di € 5.000 con la _____ di Forlì e fido di € 10.000 con _____). Il negativo andamento dell'attività ha determinato le due socie a porre la società in liquidazione nel 2013, accumulando un debito verso la _____ di oltre € 38.000 a fronte del quale è stato emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano. Ad aggravare la situazione, vi è stato poi il fallimento nel 2014 della società di cui il marito era socio ed amministratore. A fronte degli aiuti economici dei genitori, nel 2014 la _____, non più in grado di far fronte al pagamento del mutuo, ha ceduto ai genitori l'immobile al prezzo di € 190.000, corrisposto per € 149.550,95 mediante accollo del mutuo bancario e per il resto con assegno circolare, il tutto mediante ricorso da parte dei due genitori ad un fido bancario di € 150.000

garantito da fideiussione speciale limitata della stessa odierna ricorrente. Nel 2016, tale atto di compravendita è stato oggetto di un'azione revocatoria da parte del creditore _____ che, con sentenza del Tribunale di Forlì n. 138/2018, ha ottenuto la dichiarazione di inefficacia di tale atto dispositivo ed ha quindi avviato una procedura espropriativa su tale immobile RGE 66/2019, oltre al pignoramento presso terzi a carico dei genitori della ricorrente per il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza revocatoria, ottenendo l'assegnazione del quinto della quota pignorabile della pensione del solo _____

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza patrimoniale e reddituale rispetto all'ammontare dei debiti contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale;

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** la ricorrente, una volta chiusa l'attività imprenditoriale, ha svolto attività di lavoro dipendente fino a quando nel 2021, dopo il licenziamento per giusta causa dalla _____, ha aperto una propria partita IVA per svolgere attività di consulenza commerciale nel settore dei contratti di fornitura energetica per conto della _____ ;

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** oltre all'atto dispositivo posto in essere nel 2014 e non rientrante nel quinquennio rilevante (oggetto peraltro di revocatoria da parte di uno dei creditori che ha ottenuto, a suo favore, la declaratoria di inefficacia di tale atto dispositivo e la possibilità di aggredire l'immobile, come avvenuto con l'avvio di un'azione espropriativa a carico dei genitori della ricorrenti), non vi sono altri atti dispositivi ;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** i Gestori dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, hanno attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati, nonché la ragionevole fattibilità del piano a base della proposta di liquidazione.

A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che non è possibile tenere conto in questa sede -

contrariamente a quanto indicato in ricorso e nella relazione dell'O.C.C. - della liquidazione dell'immobile di proprietà dei genitori della Al di là della palesata volontà dei genitori di mettere a disposizione dei vari creditori della figlia, nel rispetto delle cause di prelazione, quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, il cui valore è stato stimato in € 121.000 e della volontà di affidare la vendita al nominando liquidatore, così da procedere secondo procedure competitive, deve evidenziarsi che tale immobile non è più nella libera disponibilità dei genitori della , essendo oggetto di pignoramento immobiliare, con la conseguenza che, salvi diversi accordi che potranno essere raggiunti con il credito precedente, tale immobile non potrà che essere venduto in seno alla procedura esecutiva RGE 66/2019. L'eventuale residuo, una volta soddisfatti il creditore precedente ed eventuali intervenuti, potrà essere oggetto di apporto nella presente procedura. Si evidenzia infatti che la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita, conseguente all'azione revocatoria, produce i suoi effetti nei soli confronti dei creditori che abbiano agito in revocatoria che, nel caso in esame è solo..... , dalle cui ragioni creditorie verso la dovranno quindi essere dedotte le somme che verranno eventualmente ricavate in sede esecutiva.

Ciò chiarito, pur non avendo la beni da mettere a disposizione, la domanda di liquidazione deve comunque ritenersi ammissibile consentendo di acquisire quota parte del reddito della ed eventuali beni che dovessero sopravvenire nell'arco di durata della procedura liquidatoria, assicurando il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori e la precisa ricostruzione del passivo. La proposta liquidatoria prevede, per la durata di 4 anni, la messa a disposizione da parte della di quota parte del proprio reddito pari a € 200 mensili nell'ipotesi in cui i propri redditi fossero pari o inferiori a € 12.000 annui, salvo maggior versamento in caso di redditi superiori nel limite di 1/5 degli utili e delle retribuzioni.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, la ricorrente potrà aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e della nuova attività lavorativa intrapresa, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della _____ i proventi dell'attività al netto della somma mensile di € 200 che dovrà essere messa a disposizione della procedura, salva rideterminazione nel caso in cui i redditi dovessero superare l'importo annuo di € 12.000, come dalla stessa indicato.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte dei Gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona dei due gestori già nominato dall'O.C.C. non emergendo elementi ostativi.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di _____, nata a _____ il _____

(c.f. _____), ivi residente in _____

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona dei gestori già individuato dott.ssa _____

avv. _____, professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni della debitrice, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto

di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle retribuzioni/redditi come attualmente percepiti, al netto dell'importo di € 200 mensili che dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salvo maggior importo ove il reddito dovesse superare quello di € 12.000 come previsto nella proposta e salva in ogni caso modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la ricorrente e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda. Non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche gli eventuali crediti in prededuzione ove non siano stati liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;

- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla ricorrente, al Gestore dell'O.C.C. e al nominato liquidatore ove diverso

Così deciso a Forlì il 6 novembre 2021

Il Giudice